CAMERA DEI DEPUTATI N. 3115-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 luglio 1957 *(Stampato n. 1956)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 luglio 1957

Adesione ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione:

a) Protocollo di emendamento della parte I e degli Articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;

b) Protocollo di emendamento del Preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale;

c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale

Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia, come è noto, aderì, divenendone parte contraente col Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, all'Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.) concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947. Ai fini della cooperazione economica internazionale si sono tenute riunioni tra le Parti Contraenti dell'Accordo con una certa periodicità. Ed appunto nella IX Sessione del 10 marzo 1955 a Ginevra furono approvati numerosi emendamenti, raggruppati in tre protocolli: il Protocollo di emendamento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo Generale; il Protocollo di emendamento del Preambolo e delle Parti II e III dell'Accordo Generale ed il Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche.

I lavori di revisione dell'Accordo generale del G. A. T. T. trattarono le questioni concernenti le restrizioni quantitative per la tutela della bilancia dei pagamenti ed a tale proposito fu approvata una decisione che consente a ricorrere a forme di deroga speciali in base all'articolo XXV, paragrafo 5, alinea *A*, dell'Accordo per ottenere il mantenimento temporaneo di restrizioni indispensabili per fronteggiare situazioni transitorie, con la riserva del consenso delle Parti contraenti.

Per quanto concerne, poi, le questioni doganali e tariffarie furono introdotte modifiche nell'intento di eliminare o ridurre gli ostacoli di carattere amministrativo frapposti agli scambi commerciali.

I lavori di revisione dell'Accordo generale del G. A. T. T. si occuparono anche delle attività governative in favore dello sviluppo economico dei Paesi insufficientemente sviluppati, nonché della rimozione di altri ostacoli ai traffici internazionali con particolare riferimento ai sussidi all'esportazione, alle Aziende commerciali di Stato, alla liquidazione dei *surplus* agricoli ed alla liquidazione degli *stocks* di prodotti di base creati a fini strategici. Il complesso degli emendamenti è stato raccolto in tre protocolli separati. Gli emendamenti secondo l'articolo XXX dell'Accordo generale entrano in vigore quando sono accettati da tutte le Parti Contraenti, qualora riguardino la Parte I dell'Accoprdo e gli articoli XXIX e XXX della parte III. Gli emendamenti alla parte II ed agli altri articoli della parte III entrano in vigore per la Parte Contraente quando siano accettati da due terzi delle Parti Contraenti.

Gli emendamenti approvati in sede di revisione, sono stati inseriti in un Protocollo, se per la loro entrata in vigore occorre l'accettazione da parte della totalità delle Parti Contraenti o in un altro se occorra l'accettazione solamente della maggioranza di due terzi delle Parti Contraenti. E stato altresì stabilito un terzo protocollo di emendamenti alle disposizioni organiche dell'Accordo generale che dovranno entrare in vigore, allorché entrerà in vigore l'Accordo per la istituzione dell'Organizzazione per la cooperazione commerciale. Gli emendamenti contenuti nel Protocollo diverranno impegnativi quando saranno accettati o dai due terzi o da tutte le Parti Contraenti, ma verranno applicati con l'entrata in vigore dell'Accordo istituente l'Organizzazione.

I protocolli in esame rappresentano un notevole complesso di concessioni, reciprocamente negoziate, che fanno constatare i progressi raggiunti per una reale cooperazione economica internazionale. Soprattutto per quanto concerne l'aspetto delle tariffe doganali e sul commercio occorrerà, in vista anche del Mercato Comune Europeo, predisporre opportune misure al fine di favorire le nostre esportazioni anche in considerazione della necessità di pareggiare la bilancia dei pagamenti. Perché tale accordo possa venire considerato realmente operante occorrerà altresì che la libertà degli scambi venga effettivamente sostenuta e favorita.

Con tali considerazioni la Giunta per i Trattati propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:

a) Protocollo di emendamento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;

b) Protocollo di emendamento del Preambolo e delle Parti II e III dell'Accordo generale;

c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella Parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA GIUNTA

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.